

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	4
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	23
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	24
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	39
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	40
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	42

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Nuovo Centrodestra: (NCD); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, nell'ambito dell'esame in sede referente del testo C. 2039 Governo e abb., recante « Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo » (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione) 3

AUDIZIONI

Martedì 2 dicembre 2014. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Ermete REALACCI. — Intervengono il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti e il Ministro per le politiche agricole forestali e alimentari, Maurizio Martina.

La seduta comincia alle 20.10.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, nell'ambito dell'esame in sede referente del testo C. 2039 Governo e abb., recante « Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo ».

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte in via preliminare che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Il Ministro Maurizio MARTINA, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Chiara BRAGA (PD), Massimo FIORIO (PD), Giorgio ZANIN (PD), Serena PELLEGRINO (SEL), Mario CATANIA (SCpI), Massimo Felice DE ROSA (M5S), Paolo RUSSO (FI-PdL), Francesco PRINA (PD), Veronica TENTORI (PD), Roberto MORASSUT (PD) e Franco BORDO (SEL).

Il Ministro Gian Luca GALLETTI, replicando ai deputati intervenuti, fornisce chiarimenti in relazione al tema oggetto dell'audizione.

Il Ministro Maurizio MARTINA, replicando ai deputati intervenuti, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel ringraziare il Ministro Galletti e il Ministro Martina, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.45.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C. 148 cost. Causi, C. 177 cost. Pisicchio, C. 178 cost. Pisicchio, C. 179 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 247 cost. Scotto, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 355 cost. Lenzi, C. 379 cost. Bressa, C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2441 cost. Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati e C. 2499 cost. Francesco Sanna (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
--	---

SEDE REFERENTE:

DL 168/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica. C. 2727 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	21

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C. 148 cost. Causi, C. 177 cost. Pisicchio, C. 178 cost. Pisicchio, C. 179 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 247 cost. Scotto, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 355 cost. Lenzi, C. 379 cost. Bressa, C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2441 cost. Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati e C. 2499 cost. Francesco Sanna (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
--	----

SEDE REFERENTE

Martedì 2 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, e i sottosegretari di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarrotto e Sesa Amici.

La seduta comincia alle 11.45.

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C. 148 cost. Causi, C. 177 cost. Pisicchio, C. 178 cost. Pisicchio, C. 179 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 247 cost. Scotto, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 355 cost. Lenzi, C. 379 cost. Bressa C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2441 cost. Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati e C. 2499 cost. Francesco Sanna.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 novembre 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è pervenuta da parte dei

deputati Matteo Bragantini e Giancarlo Giorgetti una richiesta di rivalutare il giudizio di inammissibilità formulato in merito alle seguenti proposte emendative: Matteo Bragantini 01.01, volto a modificare l'articolo 1 della Costituzione; Invernizzi 01.02, volto a modificare l'articolo 5 della Costituzione; Matteo Bragantini 01.03, volto a modificare l'articolo 11 della Costituzione; Matteo Bragantini 01.04, volto a modificare l'articolo 12 della Costituzione; Matteo Bragantini 01.05, che inserisce una nuova disposizione, concernente l'esercizio della resistenza ad atti di violazione delle libertà fondamentali e dei diritti garantiti dalla Costituzione; Giancarlo Giorgetti 01.06, volto a modificare l'articolo 23 della Costituzione; Giancarlo Giorgetti 01.09, volto a modificare l'articolo 53 della Costituzione.

Comunica che è pervenuta, altresì, da parte dei deputati Dadone e Nuti una richiesta di rivalutare il giudizio di inammissibilità relativo alle proposte emendative Dadone 1.118, concernente la parità di accesso ai sistemi informativi e il divieto di concentrazione della proprietà dei mezzi di comunicazione di massa; Nuti 2.01 e 2.02, volti a garantire la parità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa per i candidati e i presentatori di liste.

Al riguardo, dopo un ulteriore approfondimento, ritiene di confermare il giudizio di inammissibilità per le seguenti proposte emendative: articoli premissivi Matteo Bragantini 01.01, Invernizzi 01.02, Matteo Bragantini 01.03, Matteo Bragantini 01.04, Matteo Bragantini 01.05, Giancarlo Giorgetti 01.06 e Giancarlo Giorgetti 01.09. Tali proposte sono da considerarsi inammissibili in quanto intervengono esclusivamente su articoli della prima parte della Costituzione, senza alcun nesso diretto con gli articoli della seconda parte. Quanto al rilievo formulato nella suddetta richiesta dai deputati Matteo Bragantini e Giancarlo Giorgetti in ordine al fatto che diverse proposte abbinate prevedono modifiche alla prima parte della Costituzione, osserva che le proposte abbinate che incidono su tale parte della Costituzione, recano limitate e circoscritte modifiche

strettamente connesse alle disposizioni che intervengono sulla seconda parte della Costituzione.

Ritiene, altresì, di confermare il giudizio di inammissibilità dell'emendamento Dadone 1.118 in quanto, attribuendo alla legge il compito di assicurare in via generale l'accesso ai sistemi informativi e di prevedere il divieto di concentrazione della proprietà dei mezzi di comunicazione di massa, incide sulle materie che investono la sfera dei rapporti civili e dei rapporti economici, disciplinati dalla prima parte della Costituzione.

Gli articoli aggiuntivi Nuti 2.01 e 2.02, volti a garantire la parità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa per i candidati e i presentatori di liste, a seguito di un ulteriore esame, sono invece da ritenersi ammissibili in quanto, riguardando l'accesso ai mezzi di comunicazione di massa dei candidati, attengono a profili connessi con la materia elettorale.

Comunica inoltre che, a seguito di un più approfondito esame, deve considerarsi ammissibile l'emendamento Capezzone 01.010 limitatamente alla parte in cui stabilisce dei limiti al prelievo fiscale, purché tale parte sia riferita all'articolo 81 della Costituzione.

Avverte, poi, che le seguenti proposte emendative, trattandosi di articoli aggiuntivi, assumono una nuova numerazione: D'Ambrosio 6.22 è da intendersi come 6.01, D'Ambrosio 6.23 è da intendersi come 6.02, D'Ambrosio 6.26 è da intendersi come 6.03 e Quaranta 6.27 è da intendersi come 6.04.

Avverte inoltre che l'emendamento 4.4 a prima firma Dadone, in quanto identico nel testo e nei firmatari all'emendamento 4.3 a prima firma Toninelli, non verrà posto in votazione.

Comunica altresì che sono pervenute le seguenti richieste di aggiunta firma: il deputato Brunetta sottoscrive gli articoli aggiuntivi Gelmini 35.04 e 35.03, Paolo Russo 35.011, 35.012, 35.013 e 35.014, Centemero 35.017; il deputato Monchiero sottoscrive gli emendamenti a prima firma Mazziotti Di Celso 1.65, 2.116, 7.17, 9.4, 10.61, 12.42, 13.31, 28.1, 29.14, 30.4, 30.10,

30.11, 30.13, 30.15, 30.16, 30.24, 30.30, 30.31, 30.34, 30.35, 30.46, 30.47, 31.7, 32.14, 32.16 e 36.5; il deputato Bindi sottoscrive le proposte emendative: Lattuca 1.01, D'Attorre 1.02, Lattuca 3.16, Giorgis 3.10, Lauricella 7.8, Giorgis 7.20, Lattuca 8.08, Giorgis 12.46, Lauricella 13.1, Giorgis 13.16 e 13.19, Lauricella 13.27, Lauricella 15.15, Lauricella 16.10, Giorgis 25.4, Nicoletti 25.9, Mazziotti Di Celso 26.03, D'Attorre 30.36, Lauricella 30.37, Roberta Agostini 30.51, Roberta Agostini 38.14, 38.12 e 38.13; il deputato Fabbri sottoscrive gli emendamenti 1.29 Giorgis, 2.21 Lauricella, 2.59 Piccione, 2.117 Giorgis, 8.3 Giorgis, 10.77 Giorgis, 12.6 Lauricella, 12.8 Piccione, 12.43 Lauricella, 12.46 Giorgis, 13.5 Piccione, 13.19 Giorgis, 14.5 Giorgis, 14.6 Gasparini e 14.8 Piccione; il deputato Bruno Bossio sottoscrive l'emendamento Lauricella 19.07; i deputati Quartapelle Procopio, Bonomo, Berlinghieri e Sgambato sottoscrivono gli emendamenti Ascani 30.20 e 30.142; il deputato Mazziotti Di Celso sottoscrive l'emendamento Famiglietti 30.66; il deputato Gigli sottoscrive gli emendamenti De Mita 1,48, 2.42, 3.2, 10.93, 17.5, 21.31, 30.70, 30.71, 30.72, 37.22 e 38.3. Comunica, infine, che il deputato Boccadutri ritira il proprio emendamento 39.6.

La seduta, sospesa alle 11.55, riprende alle 12.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, avverte che, non essendovi obiezioni, la Commissione inizierà l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore, presidente Sisto, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 4.

Il Ministro Maria Elena BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Fraccaro 4.1.

Danilo TONINELLI (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 4.3, volto a limitare la deriva maggioritaria in relazione alla riscrittura della legge elettorale, prevedendo che essa venga approvata dal Parlamento a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Matteo BRAGANTINI (LNA) non comprende il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sull'emendamento Toninelli 4.3, del quale condivide le finalità, che giudica volte a garantire tutto il Parlamento oltre che la cittadinanza. Chiede, pertanto, ai relatori di modificare il parere espresso o, in alternativa, di accantonare l'emendamento in esame.

Stefano QUARANTA (SEL) interviene a favore dell'emendamento Toninelli 4.3, ritenendo che una sua reiezione da parte della Commissione sarebbe un atteggiamento poco democratico.

Enzo LATTUCA (PD) interviene anch'egli sull'emendamento Toninelli 4.3, ritenendo non congruo prevedere lo stesso *quorum* per la revisione della Costituzione e per l'approvazione delle leggi elettorali. Dopo aver auspicato una rapida approvazione della legge elettorale per la Camera, osserva come l'articolo 13 del disegno di legge costituzionale in esame già preveda che le leggi disciplinanti l'elezione dei membri delle due Camere possano essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale. Ritiene quindi che tale previsione assicuri la conformità delle leggi elettorali al dettato della Carta fondamentale. Ricorda quindi come l'onorevole Bragantini abbia sostenuto l'approvazione di una legge elettorale promossa da un *leader* del suo partito, la quale si è poi dimostrata non perfettamente conforme al testo costituzionale. Osserva, infine, di non comprendere le ragioni per le quali il collega Toninelli ritenga che le disposizioni contenute nell'articolo 4 possano mutare la forma di Stato in Italia.

La Commissione respinge l'emendamento Toninelli 4.3.

Danilo TONINELLI (M5S) illustra la proposta emendativa D'Ambrosio 4.2, in qualità di cofirmatario.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, rileva che l'emendamento D'Ambrosio 4.2, concernendo, come sembrerebbe, l'elezione del Presidente della Camera dei deputati, dovrebbe essere riferibile più correttamente all'articolo 5, recante modifiche all'articolo 63 della Costituzione, anziché all'articolo 4, concernente l'articolo 60 della Costituzione. Qualora tale interpretazione fosse corretta, ritiene che la predetta proposta emendativa andrebbe accantonata, per essere ricollocata poi tra gli emendamenti riferiti all'articolo 5 del provvedimento in esame.

Danilo TONINELLI (M5S) osserva che, pur non essendo lui il primo firmatario dell'emendamento D'Ambrosio 4.2, lo stesso sia da riferire senz'altro all'elezione del Presidente della Camera.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, alla luce di quanto testé chiarito dal deputato Toninelli, propone un accantonamento dell'emendamento D'Ambrosio 4.2, al fine di una sua ricollocazione nell'ambito dell'articolo 5 del disegno di legge in esame.

La Commissione concorda.

Danilo TONINELLI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.02, segnalando che lo stesso è teso a evitare che a ridosso di nuove elezioni politiche siano approvate nuove leggi elettorali.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Toninelli 4.02.

Danilo TONINELLI (M5S) illustra il suo articolo aggiuntivo 4.04, segnalando che la *ratio* dello stesso è la medesima della precedente proposta emendativa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Toninelli 4.04, 4.05 e 4.01.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, comunica che si procederà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6.

Matteo BRAGANTINI (LNA) chiede alla presidenza se sia possibile avere contezza di quale sarà la successione degli articoli che saranno esaminati in Commissione.

Danilo TONINELLI (M5S) concorda con il collega Bragantini, osservando che nel corso dell'esame di un disegno di legge di revisione costituzionale è necessario seguire una linearità nella discussione degli articoli. Reputa quindi necessario non procedere « a singhiozzo » nell'esame degli stessi, prospettando anche l'opportunità della convocazione di un apposito ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, chiarisce che nella scelta degli articoli da esaminare preventivamente bisogna valutare la loro « autonomia » nei confronti del resto del testo, in modo tale che le prime votazioni non interferiscano con la votazione dei successivi articoli, fermo restando che l'esame in sede referente è informato, oltre che ai criteri di economicità procedurale, ai principi di flessibilità e di informalità.

Osserva quindi che l'articolo 5 ha appunto taluni contenuti che possono condizionare altri articoli del disegno di legge, per la qual ragione si è ritenuto preferibile procedere all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6. Ritiene comunque che nel prosieguo dei lavori, man mano che saranno affrontati i diversi argomenti oggetto del presente progetto di riforma, sarà possibile avere maggiore contezza in merito alla scansione temporale con la quale saranno esaminati tutti gli articoli del provvedimento.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, esprime, anche a nome del relatore, pre-

sidente Sisto, parere contrario sugli emendamenti Cozzolino 6.28, Toninelli 6.1 e 6.2, Bianconi 6.3, Toninelli 6.4, Costantino 6.5 e Toninelli 6.6 e 6.7. Propone quindi l'accantonamento degli emendamenti Lattuca 6.8. Dorina Bianchi 6.9 e Scotto 6.10. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Toninelli 6.11, Dadone 6.12 e Scotto 6.13. Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Piccione 6.14. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Toninelli 6.15 e 6.16, Dadone 6.17 e 6.18 e Lombardi 6.19. Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Fabbri 6.20. Esprime, poi, parere contrario sull'emendamento Dadone 6.21 e sugli articoli aggiuntivi D'Ambrosio 6.01, 6.02 e 6.03. Esprime, infine, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Quaranta 6.04.

Il ministro Maria Elena BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Cozzolino 6.28.

La Commissione delibera di accantonare gli emendamenti Lattuca 6.8. Dorina Bianchi 6.9 e Scotto 6.10.

Danilo TONINELLI (M5S) illustra la *ratio* della sua proposta emendativa 6.1, auspicandone l'approvazione. Osserva quindi che, essendo i regolamenti di ciascuna Camera posti anche a garanzia delle minoranze e di tutti i membri del Parlamento, è necessario elevare a due terzi dei componenti delle stesse la maggioranza necessaria per adottarli. Chiede quindi ai relatori e al Governo di rappresentare le ragioni per le quali hanno espresso parere contrario su tale emendamento.

Matteo BRAGANTINI (LNA) si dichiara favorevole all'emendamento Toninelli 6.1, non comprendendo le motivazioni del parere contrario espresso su di esso dai relatori e dal Governo.

Rileva, infatti, che lo stesso è sostanzialmente identico al testo approvato dal Senato, introducendo solo una maggioranza più elevata dei componenti di ciascuna Camera per adottare i propri regolamenti. Osserva, quindi, che questa proposta emendativa permette la tutela anche delle minoranze, qualunque sarà la legge elettorale approvata, essendo quindi tale soglia funzionale alla democrazia, nel solco di quella che è la tradizione occidentale.

La Commissione respinge l'emendamento Toninelli 6.1.

Danilo TONINELLI (M5S), nell'illustrare l'emendamento 6.2 di cui è primo firmatario, osserva come la previsione della maggioranza assoluta non sia più sufficiente in una situazione come quella odierna e come quella che si sta delineando con la legge elettorale approvata dalla Camera. L'emendamento, quindi, propone nella sua prima parte la previsione della maggioranza dei due terzi dei voti espressi per l'adozione dei regolamenti parlamentari.

Nella seconda parte dell'emendamento si propone l'inserimento in Costituzione di norme di garanzia per le opposizioni con l'affidamento a loro di spazi, mentre oggi tale previsione è affidata alla scelta della maggioranza. Si tratta di porre fine a una prassi che viola le regole del gioco democratico e di creare uno Statuto dell'opposizione.

La Commissione respinge l'emendamento Toninelli 6.2.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), accogliendo l'invito dei relatori, ritira l'emendamento Bianconi 6.3 di cui è firmataria.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, osserva che l'emendamento Toninelli 6.4, come anche i successivi emendamenti Toninelli 6.7 e Dadone 6.18, tratta materia analoga a quella degli emendamenti Lattuca 6.8, Dorina Bianchi 6.9 e Scotto 6.10 di cui i relatori hanno propo-

sto l'accantonamento. Rileva altresì che l'emendamento Toninelli 6.15 è identico, nella parte consequenziale, al secondo comma del capoverso dell'emendamento Toninelli 6.7. Propone, quindi, anche l'accantonamento degli emendamenti Toninelli 6.4, 6.7 e 6.15 e dell'emendamento Dadone 6.18.

La Commissione acconsente.

Celeste COSTANTINO (SEL) ritira l'emendamento 6.5, di cui è prima firmataria.

Danilo TONINELLI (M5S) illustra l'emendamento 6.6, di cui è primo firmatario, le cui motivazioni sono le stesse dell'emendamento 6.1. Precisa, quindi, che con l'emendamento 6.6 ci si limita a prevedere la maggioranza dei due terzi invece della maggioranza assoluta per l'adozione dei regolamenti parlamentari.

La Commissione respinge l'emendamento Toninelli 6.6.

Danilo TONINELLI (M5S) illustra l'emendamento 6.11, di cui è primo firmatario, che va nella direzione di porre dei limiti a quella deriva che sta portando il potere legislativo in capo al Governo, diventato il comitato direttivo del Parlamento che si è trasformato, a sua volta, nel comitato esecutivo del Governo. L'emendamento prevede, infatti, limiti alla posizione della questione di fiducia da parte del Governo e propone di riservare adeguati spazi all'opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nell'organizzazione dei lavori che oggi, pur formalmente affidati al presidente dell'organo parlamentare in mancanza della prescritta maggioranza, in realtà è appannaggio del Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Toninelli 6.11.

Federica DIENI (M5S) illustra l'emendamento Dadone 6.12, di cui è firmataria, teso a ripristinare il testo vigente del

quarto comma dell'articolo 64 della Costituzione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dieni 6.12 e Scotto 6.13.

Teresa PICCIONE (PD), accogliendo l'invito dei relatori, ritira il suo emendamento 6.14.

Danilo TONINELLI (M5S) illustra l'emendamento 6.16, di cui è primo firmatario, volto a sostituire « il dovere » con « l'obbligo » per i parlamentari di partecipare alle sedute previsto dal testo del disegno di legge, come approvato dal Senato. Quella attuale è a suo avviso una prescrizione non perentoria, mentre andrebbe valorizzato il lavoro della Commissioni parlamentari, svilito da decisioni che vengono prese fuori dalle Aule parlamentari.

Enzo LATTUCA (PD) osserva che spesso i parlamentari del gruppo del Movimento 5 Stelle hanno deciso di abbandonare i lavori dell'Aula, andando, con tale comportamento, in contrasto con l'obbligatorietà che propongono con il loro emendamento.

Celeste COSTANTINO (SEL) dichiara il voto favorevole del suo gruppo all'emendamento Toninelli 6.16, simile a un emendamento presentato dal suo gruppo. A suo avviso, va valorizzata la partecipazione dei parlamentari al lavoro delle Commissioni e non comprende, quindi, l'atteggiamento del collega Lattuca.

Enzo LATTUCA (PD) sottolinea la bontà della disposizione inserita dal disegno di legge in oggetto, che richiama i parlamentari al senso del dovere, rispetto al testo vigente. La sua contrarietà alla previsione dell'obbligo nasce dalla constatazione che la scelta di un singolo parlamentare di non partecipare ai lavori della Commissione è spesso una scelta che ha un valore politico di dissenso.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) osserva che il richiamo al dovere è più consono ai valori costituzionali. L'obbligo è un qualcosa che evoca più propriamente uno Stato di polizia.

Celeste COSTANTINO (SEL) rileva che sono altre le forme in cui in questa legislatura si è esplicitata l'ombra di uno Stato di polizia.

Danilo TONINELLI (M5S) evidenzia che lo scopo del suo emendamento è quello di rendere chiara una norma, in modo conforme alla nitidezza delle norme della Costituzione vigente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che il testo attuale del disegno di legge è stato inserito al Senato con l'approvazione di un emendamento del gruppo del Movimento 5 Stelle.

Danilo TONINELLI (M5S) invita il presidente ad astenersi da commenti politici.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, osserva che il suo non era un intento polemico, ma solo quello di evidenziare i meriti del gruppo del Movimento 5 Stelle nel proporre l'emendamento approvato dal Senato.

La Commissione respinge l'emendamento Toninelli 6.16.

Federica DIENI (M5S) illustra l'emendamento Dadone 6.17, di cui è firmataria, teso a garantire che alle minoranze sia affidata la presidenza di Commissioni con compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia.

La Commissione respinge l'emendamento Dadone 6.17.

Roberta LOMBARDI (M5S) illustra l'emendamento 6.19, di cui è prima firmataria, volto a prevedere sanzioni per la trasgressione al dovere di partecipare alle sedute delle Commissioni parlamentari.

La Commissione respinge l'emendamento Lombardi 6.19.

Marilena FABBRI (PD) chiede l'accantonamento dell'emendamento 6.20, di cui è prima firmataria, per esaminarlo insieme agli emendamenti che riguardano il Senato.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, ribadisce il suo invito al ritiro dell'emendamento 6.20, chiarendo che, con riferimento al nuovo Senato, stante la previsione di elezioni di secondo grado di consiglieri e sindaci, non si può prevedere l'eventualità di sostituzioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, concordando con il collega Fiano, sottolinea che si pone una questione di legittimità a sostituire un membro eletto, anche se con elezioni di secondo grado.

Alfredo D'ATTORRE (PD) ritiene che sarebbe più saggio discutere l'emendamento Fabbri 6.20 quando si affronterà il tema della composizione del Senato, poiché esistono proposte emendative che, nell'introdurre il modello tedesco, hanno contenuto analogo all'emendamento in esame.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ritiene che il problema affrontato dalla proposta emendativa in discussione, riguardante il concetto di membro vicario dei senatori titolari di cariche monocratiche, è dotato di una sua autonomia e pertanto può essere esaminato e votato in questa sede.

Andrea GIORGIS (PD), premettendo che non è sua intenzione rallentare i lavori della Commissione, segnala tuttavia che si sta discutendo di un emendamento riguardante il Senato senza sapere quale sarà il nuovo Senato che risulterà dalla discussione delle proposte emendative ancora da esaminare. Ritiene, pertanto, che sarebbe più utile accantonare l'emendamento Fabbri 6.20. Fa presente, peraltro, alla collega Fabbri che, ritirando il suo emendamento, permetterebbe di discutere le ragioni ad

esso sottese nel dibattito che si terrà in Assemblea.

Danilo TONINELLI (M5S) rileva che, come ricordato dal collega Giorgis, si sta discutendo di un emendamento che riguarda il Senato senza sapere se tale organo, all'esito dell'esame delle proposte emendative, sarà o meno di natura elettiva, circostanza, questa, che costituisce il nodo centrale della riforma in discussione. Poiché, a suo avviso, tutti gli emendamenti in discussione sono in qualche modo collegati, insiste nella sua richiesta di avere dalla presidenza un quadro definito di come procederanno i lavori della Commissione.

Marilena FABBRI (PD) ritira il suo emendamento 6.20.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, nel ricordare che è diritto di ciascun deputato ritirare o meno un emendamento, osserva che i lavori della Commissione si svolgeranno garantendo un adeguato spazio per il dibattito.

Giuseppe BRESCIA (M5S), intervenendo sull'emendamento Dadone 6.21, di cui è cofirmatario, ne illustra la finalità volta a sancire la decadenza dallo *status* di deputato di chi ha reiteratamente violato l'obbligo di partecipare ai lavori parlamentari e ne raccomanda l'approvazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Dadone 6.21.

Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo D'Ambrosio 6.01, di cui è cofirmatario, ne illustra la finalità, ricordando che tale proposta emendativa ripropone in parte una proposta di legge di iniziativa parlamentare corredata di trecentocinquanta mila firme. Ricorda che l'articolo aggiuntivo è finalizzato a limitare la creazione di una « ragnatela » di potere che ha viziato il nostro sistema politico. Fa presente, inoltre, che la proposta emendativa limita la possibilità per i parlamentari di ricoprire tale

carica per oltre due mandati e quindi non consente loro di assumere per un periodo di più di dieci anni l'incarico di deputato o di senatore.

Stefano QUARANTA (SEL), intervenendo sull'articolo aggiuntivo D'Ambrosio 6.01, evidenzia che il tema allo stesso sotteso è, a suo avviso, particolarmente interessante. Nel fare presente che sarebbero i partiti politici a doversi dare regole in materia, preannuncia il suo voto favorevole.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, replicando al collega Toninelli, ricorda che non è certo che due mandati parlamentari durino effettivamente dieci anni e, replicando al collega Quaranta, segnala che il Partito Democratico ha già adottato nel suo statuto norme che regolano la questione oggetto dell'articolo aggiuntivo in discussione.

Rosy BINDI (PD) fa presente che solo la Costituzione del Costa Rica prevede un numero limitato di mandati parlamentari. Segnala che è incostituzionale prevedere una norma, quale quella oggetto dell'articolo aggiuntivo in discussione, poiché essa costituisce una limitazione ai diritti all'elettorato passivo dei cittadini. Si tratta di un tema che dovrebbe, a suo avviso, essere disciplinato dai regolamenti interni delle forze politiche e non contenuto in una disposizione di natura costituzionale.

Giuseppe BRESCIA (M5S) segnala che il capogruppo in Commissione del Partito Democratico ha appena affermato che il suo gruppo è dotato di uno statuto rispettato da tutti i componenti ma è appena intervenuta la collega Bindi dando evidente dimostrazione che tale affermazione non corrisponde a verità, poiché sta ricoprendo il suo ruolo di deputato ben oltre il limite temporale previsto dallo statuto citato.

Rosy BINDI (PD), replicando al collega Brescia, fa presente che il suo attuale *status* di deputato è pienamente conforme

alle regole dello statuto del Partito Democratico.

Giuseppe BRESCIA (M5S) segnala che, quanto all'elettorato attivo, il Partito Democratico, come gli altri partiti sulla scena politica italiana degli ultimi anni, hanno precluso la possibilità dei cittadini di scegliere i propri rappresentanti e osserva che tale partito si è dato uno statuto che poi non viene effettivamente rispettato.

Rosy BINDI (PD) rileva che nello statuto del Partito Democratico è previsto che si possa assumere la carica di parlamentare per un periodo massimo di quindici anni, salva la possibilità della direzione del partito stesso di concedere deroghe a tale principio, a determinate condizioni. Pur comprendendo che chi fa parte di un partito politico che non ha uno statuto non sia in grado di cogliere l'importanza delle questioni in discussione, segnala che saranno gli elettori del Movimento 5 Stelle a non concedere ai deputati di quel gruppo la possibilità di ritornare in futuro a sedere in Parlamento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, invita i colleghi a focalizzare la discussione sulla proposta emendativa D'Ambrosio 6.01.

Roberta LOMBARDI (M5S) osserva che i colleghi del suo gruppo non hanno interesse al fatto che i cittadini non daranno loro un'altra possibilità di assumere la carica di deputato, poiché non sono, come altri colleghi, incollati alla poltrona di parlamentare. Ritiene che lo statuto del Partito Democratico, nel quale sono contenute regole e relative deroghe, costituisce una vera e propria presa in giro.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo D'Ambrosio 6.01.

Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo D'Ambrosio 6.02, di cui è cofirmatario, ne illustra la finalità volta a evitare che continui a sopravvivere un sistema politico caratte-

rizzato dal fatto di essere di natura clientelare e nepotistica.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo D'Ambrosio 6.02, ne condivide la finalità, ma ritiene che tale norma vada corretta nella sua formulazione, che considera troppo generica, in quanto può essere punitiva nei confronti di chi facendo politica tiene comportamenti di opposizione non violenta e, inoltre, può portare a un'eccessiva sanzione nei confronti di chi, anche in gioventù, ha commesso reati di lieve entità.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo D'Ambrosio 6.02.

Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo D'Ambrosio 6.03, di cui è cofirmatario, ne illustra la finalità raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo D'Ambrosio 6.03.

Stefano QUARANTA (SEL), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 6.04, ne raccomanda l'approvazione illustrandone la finalità, volta ad introdurre tra i casi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di parlamentare determinati dalla legge anche quelli di conflitto di interessi.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Quaranta 6.04.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, comunica che la seduta sarà sospesa, per riprendere alle 14.45 con l'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 168 del 2014 all'ordine del giorno, per proseguire poi con l'esame dei progetti di legge costituzionale di revisione della parte seconda della Costituzione.

Matteo BRAGANTINI (LNA) chiede che alla ripresa dei lavori la presidenza fornisca alla Commissione un quadro com-

pleto degli articoli da discutere nel prosieguo dei lavori.

Celeste COSTANTINO (SEL) si associa alla richiesta del collega Matteo Bragantini.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, fa presente che alla ripresa dei lavori si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9, per passare poi agli articoli 17, 18 e 27. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 2 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici e il sottosegretario di Stato per le per l'interno Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 168/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica.

C. 2727 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 novembre 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che sono state presentate 13 proposte emendative (*vedi allegato*)

Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non

possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica (messaggio del 29 marzo 2002, lettere ai Presidenti delle Camere del 23 febbraio 2012 e del 27 dicembre 2013).

Alla luce dei predetti criteri, è dunque da considerarsi inammissibile l'articolo aggiuntivo Manzi 2.01, che detta norme in materia di credito d'imposta per imprese di esercizio cinematografico.

Invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere.

Teresa PICCIONE (PD), *relatore*, con riferimento all'articolo 1, esprime parere favorevole sull'emendamento Sibia 1.1, se riformulato nei termini riportati in allegato. Su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1, invita i presentatori al ritiro, o altrimenti esprime parere contrario.

Con riferimento all'articolo 2, invita i presentatori di tutti gli emendamenti al ritiro, o altrimenti esprime parere contrario.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello del relatore.

Federica DIENI (M5S) sottoscrive l'emendamento Sibia 1.1 e accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Sibia 1.1 (nuova formulazione) (*vedi allegato*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento Sibia 1.1 (*nuova formulazione*), interamente suppressivo dell'articolo 1, risultano preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira il suo emendamento 2.1.

Federica DIENI (M5S) sottoscrive l'emendamento Sibia 2.2 e lo ritira.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, non essendo presente il presentatore dell'emendamento Matteo Bragantini 2.3, si intende che vi abbia rinunciato.

Avverte che il testo risultante dall'approvazione dell'emendamento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 15, riprende alle 15.15.

Revisione della parte seconda della Costituzione.
Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C. 148 cost. Causi, C. 177 cost. Pisicchio, C. 178 cost. Pisicchio, C. 179 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 247 cost. Scotto, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 355 cost. Lenzi, C. 379 cost. Bressa, C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro, C. 568 cost. Lafranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost.

Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorggetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2441 cost. Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati e C. 2499 cost. Francesco Sanna.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9. Esprime, anche a nome del relatore Fiano, parere contrario sull'emendamento Dadone 9.1, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dell'emendamento Bianconi 9.2. Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Lombardi 9.9, Quaranta 9.3 nonché sugli emendamenti Mazziotti Di Celso 9.4, Fraccaro 9.5, 9.6 e 9.7, nonché sull'emendamento Dadone 9.8.

Il Ministro Maria Elena BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Danilo TONINELLI (M5S) illustra l'emendamento Dadone 9.1, di cui è cofirmatario, con il quale il suo gruppo chiede la soppressione dell'articolo 9 del provvedimento, nell'ottica di un complessivo giudizio negativo sulla riforma del bicameralismo operata dal provvedimento stesso.

La Commissione respinge l'emendamento Dadone 9.1.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori

dell'emendamento Bianconi 9.2, s'intende vi abbiano rinunciato.

Roberta LOMBARDI (M5S), illustra il suo emendamento 9.9, il quale è volto a evitare la situazione paradossale per cui i membri di uno stesso organo parlamentare percepirebbero indennità di importo diverso. Ritiene, inoltre, che il complessivo impianto della riforma del bicameralismo recata dal provvedimento in esame, analogamente a quanto accaduto per le province, avrà effetti distorsivi rispetto all'intento del Governo, determinando un complessivo aumento dei costi della politica.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, chiede chiarimenti circa il significato delle parole « identica indennità » contenuta nel testo dell'emendamento.

Roberta LOMBARDI (M5S) segnala come la parola « identica » debba essere considerata come una mera ridondanza.

La Commissione respinge l'emendamento Lombardi 9.9.

Stefano QUARANTA (SEL) illustra il suo emendamento 9.3, il cui fine è l'estensione dell'indennità riconosciuta ai membri della Camera dei deputati anche ai senatori a vita di nomina presidenziale.

La Commissione respinge l'emendamento Quaranta 9.3.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Mazziotti Di Celso 9.4, s'intende vi abbiano rinunciato.

Danilo TONINELLI (M5S), illustra l'emendamento Fraccaro 9.5, il quale, nell'affermare un principio di ragionevolezza ed equità, mira a far sì che l'indennità mensile stabilita per i membri della Camera dei deputati non possa eccedere tre volte lo stipendio medio nazionale.

La Commissione respinge l'emendamento Fraccaro 9.5.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) con riferimento all'emendamento Fraccaro 9.6, di cui è cofirmatario, ritiene che lo stesso, prevedendo che l'indennità da parlamentare sia sospesa in caso di arresto ovvero di privazione della libertà personale, possa contribuire a ridare autorevolezza e credibilità alla classe politica, rispetto alla quale i cittadini dimostrano un crescente distacco. Ricorda, a tale riguardo, come ciò sia ampiamente dimostrato dal forte astensionismo verificatosi in occasione delle recenti consultazioni elettorali. Raccomanda, quindi, l'approvazione dell'emendamento Fraccaro 9.6.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, nel confermare il proprio parere contrario sull'emendamento Fraccaro 9.6, evidenzia come esso si ponga in contrasto con un principio di garanzia per tutti i cittadini, pilastro fondamentale del sistema giuridico italiano, giacché propone la sospensione dell'indennità da parlamentare in un momento precedente al passaggio in giudicato di una sentenza di condanna.

Matteo BRAGANTINI (LNA) dichiara come, pur condividendo sostanzialmente la *ratio* sottesa all'emendamento Fraccaro 9.6, il suo gruppo esprimerà voto contrario. Ritiene infatti che, prevedendo la sospensione dell'indennità da parlamentare a seguito della semplice richiesta di arresto da parte della magistratura, l'emendamento stesso rischi di sbilanciare a favore del potere giudiziario l'equilibrio tra i poteri dello Stato.

Celeste COSTANTINO (SEL) preannuncia il voto contrario del suo gruppo, sottolineando come, nonostante la ragionevolezza delle motivazioni alla base dell'emendamento, la sua formulazione risulti fortemente lesiva del fondamentale principio di garanzia nei confronti del potere giudiziario.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) con riferimento all'emendamento Fraccaro 9.6, di cui è cofirmatario, segnala come esso preveda la sospensione dell'indennità da

parlamentare solo a seguito dell'arresto ovvero di altra misura di detenzione. Nel ricordare come a tutti i cittadini sia richiesta, per l'accesso ai posti di lavoro, la certificazione relativa ai procedimenti penali a loro carico, sottolinea come la misura della sospensione, prevista dall'emendamento, sia del tutto ragionevole e non si ponga come soluzione « antipolitica ».

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, nel chiarire le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento Fraccaro 9.6, rileva come esso si ponga in contrasto in primo luogo con la presunzione di non colpevolezza dell'imputato sino alla condanna definitiva, stabilita dall'articolo 27 della Costituzione. Evidenzia, inoltre, come la modifica proposta dall'emendamento si porrebbe in contrasto con quanto stabilito dalle disposizioni in materia di pubblico impiego che non prevedono la sospensione del trattamento economico dei pubblici dipendenti in caso di procedimento penale instaurato nei loro confronti e come, più in generale, esso comporterebbe una grave lesione del deputato che sarebbe privato di un'indennità a fronte di provvedimenti di natura meramente cautelare.

Teresa PICCIONE (PD) con riferimento all'emendamento Fraccaro 9.6, nel condividere le considerazioni svolte dal presidente Sisto, ritiene che l'applicazione della sospensione dell'indennità in una fase così anticipata del procedimento giudiziario potrebbe comportare la successiva proposizione di un'azione risarcitoria da parte dei soggetti interessati.

Francesco SANNA (PD) ricorda come il tema della riduzione dell'indennità da parlamentare per i soggetti destinatari di provvedimenti che comportino l'applicazione di misure cautelari è attualmente all'attenzione dell'Ufficio di presidenza della Camera.

La Commissione respinge l'emendamento Fraccaro 9.6.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, intervenendo sull'ordine dei lavori, nello scusarsi con il deputato Mazziotti Di Celso, il cui emendamento 9.4 è stato precedentemente dichiarato decaduto per assenza dei presentatori, dichiara che, ove fosse stato richiesto dai presentatori, egli sarebbe stato disponibile all'accantonamento dell'emendamento stesso.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, nel condividere le valutazioni del relatore Fiano sull'emendamento Mazziotti Di Celso 9.4, avverte il presentatore che potrà comunque illustrare le finalità del suo emendamento al termine dell'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Fraccaro 9.7, e Dadone 9.8.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) interviene per ricordare le finalità del suo emendamento 9.4, già dichiarato decaduto, il quale era volto ad affrontare la questione, costantemente all'attenzione dell'opinione pubblica, della ragionevolezza dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento cessati dalla carica, uniformandoli a principi di equità e proporzionalità. Nel ricordare come la tematica in esame sia oggetto di un progetto di legge costituzionale presentato dal suo gruppo, preannuncia la ripresentazione del suo emendamento 9.4 nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 17.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore, presidente Sisto, esprime parere contrario sugli emendamenti D'Ambrosio 17.1, Matteo Bragantini 17.2, Costantino 17.3 e 17.4 e De Mita 17.5.

Il ministro Maria Elena BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S), intervenendo sul suo emendamento 17.1, suppressivo dell'articolo 17, dopo aver ricordato la posizione del Movimento 5 Stelle, di netta contrarietà nei confronti di qualsiasi guerra, evidenzia che l'eventuale deliberazione dello stato di guerra dovrebbe essere comunque condivisa e quanto più ampia possibile e che, pertanto, non ha senso escludere il Senato.

Matteo BRAGANTINI (LNA) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento D'Ambrosio 17.1, che si fonda sulla stessa *ratio* del suo emendamento 17.2, volto anch'esso a coinvolgere entrambe le Camere nella deliberazione dello stato di guerra. Chiede, pertanto, alla presidenza di procedere all'accantonamento dell'emendamento in esame, al fine di svolgere un ulteriore approfondimento.

Celeste COSTANTINO (SEL) fa presente che anche il suo gruppo ha presentato proposte emendative che si pongono la medesima finalità dei suddetti emendamenti presentati all'articolo 17. Si associa, pertanto, alla richiesta di accantonamento formulata dal deputato Matteo Bragantini.

Danilo TONINELLI (M5S) ritiene non giustificabile il fatto che il nuovo Senato, come configurato dal provvedimento in esame, sia escluso dal procedimento di deliberazione dello stato di guerra. Chiede, dunque, ai relatori di motivare il mancato accoglimento della richiesta di accantonamento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, rileva come l'esame delle proposte emendative concernenti la deliberazione dello stato di guerra sia assolutamente non problematica, trattandosi di un argomento che non appare strettamente connesso ad altri temi fondamentali della riforma, quali le competenze delle due Camere e il procedimento legislativo. Precisa, altresì,

che la scelta di attribuire la competenza circa la deliberazione dello stato di guerra alla sola Camera dei deputati dipende essenzialmente dal fatto che solo quest'ultima è legata al Governo da un rapporto di tipo fiduciario.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, associandosi alle considerazioni svolte dal presidente Sisto, esprime la propria netta contrarietà sull'ipotesi di coinvolgere anche il Senato, così come configurato dal progetto di legge costituzionale in esame, nella deliberazione dello stato di guerra.

Il ministro Maria Elena BOSCHI concorda con le motivazioni fornite dai relatori.

La Commissione respinge l'emendamento D'Ambrosio 17.1.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 17.2, ribadisce la richiesta di accantonamento delle proposte emendative relative all'articolo 17, non ritenendo convincenti le motivazioni addotte dai relatori nel respingere tale richiesta. Al riguardo, rileva come vi siano, invece, relazioni tra le modifiche apportate all'articolo 78 della Costituzione e le altre parti del provvedimento. Si domanda, ad esempio, cosa accadrebbe qualora fosse reintrodotta il bicameralismo perfetto: a quel punto, sarebbe assurdo escludere il Senato dalla deliberazione dello stato di guerra. Né, a suo avviso, è sufficiente la spiegazione per cui quest'ultima competenza spetta alla sola Camera dei deputati in virtù del voto di fiducia al Governo.

Stefano QUARANTA (SEL) si associa alle riflessioni svolte dai deputati intervenuti precedentemente del dibattito, facendo altresì presente che nel progetto in esame si prevede che del Senato facciano parte anche i senatori a vita e gli *ex* Presidenti della Repubblica i quali, sulla base della formulazione dell'articolo 17, sarebbero esclusi dalla deliberazione dello stato di guerra. Ritiene, inoltre, che rap-

presenti un brutto segnale il fatto di non accogliere la richiesta di accantonamento, evidenziando come vi sia un rapporto di connessione tra l'argomento in oggetto e gli altri temi trattati dal provvedimento, per cui ritiene necessario che i lavori proseguano secondo un filo logico.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, rileva come nel dibattito si stiano intrecciando due questioni, una di metodo e l'altra di merito. Con specifico riferimento alle considerazioni per cui esiste un nesso fra tutte le parti del provvedimento, sottolinea che il modello che il Partito Democratico vuole sostenere si fonda essenzialmente sul superamento del bicameralismo paritario. Nell'ambito di questa scelta di base, ritiene che il conferimento del potere di deliberare lo stato di guerra in capo alla sola Camera, la quale vota la fiducia al Governo, sia assolutamente coerente.

Daniilo TONINELLI (M5S), dopo aver fatto notare l'atteggiamento di serietà e di responsabilità tenuto dalle forze politiche dell'opposizione nella seduta odierna, ritiene che i relatori e il Governo potrebbero mostrare una maggiore apertura verso proposte emendative che sostanzialmente non inficiano l'ossatura della riforma che la maggioranza propone.

Francesco SANNA (PD) interviene a sostegno della formulazione utilizzata dall'articolo 17 del testo in esame, evidenziando come sia decisamente condivisibile la scelta di affidare la deliberazione dello stato di guerra a un atto monocamerale non legislativo. In pratica, la competenza sarebbe interamente in capo alla Camera, non potendo il Governo intervenire, ad esempio, con un decreto-legge.

Daniilo TONINELLI (M5S) fa presente che il ragionamento svolto dal deputato Sanna ha un suo fondamento solo se la scelta del legislatore ricadrà sull'approvazione di una legge elettorale di tipo proporzionale. In caso contrario, la maggioranza governativa deterrebbe tutti i poteri, compreso quello concernente la delibera-

zione dello stato di guerra, senza alcun coinvolgimento delle minoranze parlamentari. Ciò dimostra, a suo avviso, ancora una volta il nesso inscindibile che sussiste tra la riforma elettorale, da un lato, e la riforma costituzionale dall'altro.

Stefano QUARANTA (SEL), pur non mettendo in discussione il fatto che sull'emendamento in oggetto possano esserci opinioni diverse, non condivide, tuttavia, il presupposto sul quale si fonda il ragionamento svolto dal relatore, deputato Fiano, secondo il quale la scelta verso il bicameralismo differenziato è già stata compiuta e non può, quindi, più essere messa in discussione.

Matteo BRAGANTINI (LNA), giudica indispensabile che una decisione così grave e importante come la dichiarazione dello stato di guerra venga assunta con il consenso più ampio possibile.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, nel ritenere apprezzabili i contributi svolti dai colleghi intervenuti, propone l'accantonamento degli emendamenti Matteo Bragantini 17.2, Costantino 17.3 e 17.4 e De Mita 17.5, auspicando che gli intendimenti della presidenza e del relatore volti a mantenere un clima aperto e disponibile siano intesi come un segnale di disponibilità al dibattito.

La Commissione acconsente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, avverte che si passa delle proposte emendative riferite all'articolo 27.

Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta l'organizzazione di questa prima fase di esame delle proposte emendative. Chiede, inoltre, una breve sospensione della seduta, al fine di consentire ai gruppi di valutare le proposte emendative presentate.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, replicando al collega Toninelli,

fa presente che l'organizzazione dei lavori della Commissione è stata modificata a causa della decisione della Commissione di dare seguito alle richieste di accantonamento di alcune proposte emendative formulate dai colleghi appartenenti a vari gruppi. Quanto alla richiesta di sospensione dei lavori, segnala la sua intenzione di esaminarla solo dopo aver votato le proposte emendative riferite all'articolo 27.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore, Presidente Sisto, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dell'articolo aggiuntivo Bianconi 27.01 ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Invernizzi 27.02. Chiede, infine, di accantonare l'articolo aggiuntivo Dorina Bianchi 27.03.

Il ministro Maria Elena BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce la richiesta di sospendere brevemente la seduta per consentire di valutare gli emendamenti in esame.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nel sottolineare che non è previsto un termine di sospensione dei lavori per consentire ai gruppi di esaminare le proposte emendative in esame, ribadisce che il previsto programma dei lavori della Commissione è stato modificato a seguito della delibera della Commissione di dare seguito alla richiesta di accantonamento di alcune proposte emendative formulate dai colleghi. Fa nuovamente presente che, dopo la votazione dell'articolo 27, la presidenza valuterà l'organizzazione del prosieguo dei lavori della Commissione.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira l'articolo aggiuntivo Bianconi 27.01, di cui è cofirmataria.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Invernizzi 27.02.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore, presidente Sisto, nel modificare il parere precedentemente espresso, invita al ritiro i presentatori dell'articolo aggiuntivo Dorina Bianchi 27.03.

Il ministro Maria Elena BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Dorina BIANCHI (NCD), dopo aver fatto presente che il suo articolo aggiuntivo 27.03 è finalizzato a prevedere che il Consiglio superiore della magistratura sia eletto da un organo che rappresenta la nazione, lo ritira, preannunciando che lo

ri presenterà nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 16.30, riprende alle 17.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, fa presente che i lavori della Commissione proseguiranno nella seduta già convocata per domani dopo la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che avrà ad oggetto l'organizzazione del prosieguo dei lavori stessi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.05.

ALLEGATO

DL 168/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica (C. 2727 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Sibia, Cozzolino.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, al titolo del provvedimento, sopprimere le seguenti parole: il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e.

1. 1. (Nuova formulazione) Sibia, Cozzolino, Dieni.

(Approvato)

Sopprimere il comma 1.

1. 2. Centemero.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 17 aprile con le seguenti: 8 febbraio.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo sostituire le parole: 18 marzo con le seguenti: 8 gennaio.

1. 3. Sibia, Cozzolino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 17 aprile con le seguenti: 15 marzo.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1. 4. Centemero.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 17 aprile con le seguenti: 22 marzo.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1. 5. Centemero.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 17 aprile con le seguenti: 29 marzo.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1. 6. Centemero.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 17 aprile con le seguenti: 19 aprile.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1. 7. Centemero.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1. 8. Centemero.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli uffici consolari nelle cui circoscrizioni le elezioni sono state annullate per mancanza di liste provvederanno ad indire nuove elezioni riaprendo in tal modo anche i termini per la presentazione delle liste.

1. 9. Tacconi.

ART. 2.

Sopprimerlo.

* **2. 1.** Centemero.

Sopprimerlo.

* **2. 2.** Sibilia, Cozzolino, Dieni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Soppressione degli adempimenti relativi alle armi ad uso scenico, nonché alle armi ad aria compressa o gas compresso destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici).

1. L'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, è soppresso.

2. 3. Matteo Bragantini.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. 1. Al credito d'imposta di cui all'articolo 6 comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. 01. Manzi, Rampi.

(Inammissibile)

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	23
D.L. 165/2014 recante: Disposizioni urgenti di correzione a recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure finanziarie relative ad enti territoriali. C. 2715 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	23

SEDE REFERENTE

Martedì 2 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia VELO.

La seduta comincia alle 19.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che il deputato Alessandro ZAN ha cessato di far parte del Gruppo Misto ed è entrato a far parte del Gruppo PD.

D.L. 165/2014 recante: Disposizioni urgenti di correzione a recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure finanziarie relative ad enti territoriali.

C. 2715 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 novembre scorso.

Il sottosegretario Silvia Velo fa presente che il Governo intende rinunciare alla conversione del decreto-legge n. 165 del 2014, le cui disposizioni sono confluite nel disegno di legge di stabilità per il 2015, attualmente all'esame del Senato.

Ermete REALACCI, *presidente*, preso atto delle dichiarazioni testé rese dal rappresentante del Governo, avverte che il seguito dell'esame in sede referente del provvedimento sarà espunto dall'ordine del giorno della Commissione.

La seduta termina alle 19.35.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia (*Deliberazione di una proroga del termine*) 24

SEDE CONSULTIVA:

DL 168/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 25

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 27

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. COM(2014)180 final. (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) ... 32

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 37

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo. Atto n. 117 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 32

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 2 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 15.35.

Sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che lo scorso 10 giugno 2014 la Commissione ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'attuazione e

l'efficacia delle politiche UE in Italia, fissando il termine per la conclusione al 30 novembre.

Nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 18 novembre scorso, si è convenuto sull'opportunità di prorogare il termine per la conclusione dell'indagine al 31 marzo 2015.

Essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera di cui all'articolo 144 del Regolamento, propone di deliberare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo a tale data.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 15.40.

DL 168/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica.

C. 2727 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele BORDO, *presidente*, intervenendo in sostituzione della relattrice, onorevole Berlinghieri, ricorda che il decreto-legge n. 168 si compone di tre articoli – di cui due di natura sostanziale – contenenti disposizioni di proroga o differimento di termini.

Prima di procedere ad una sintetica illustrazione del contenuto del provvedimento, segnala che l'articolo 2, comma 75 del disegno di legge di stabilità per il 2015 (C. 2679-bis-A) – approvato dalla Camera nella seduta del 30 novembre – riproduce in maniera sostanzialmente identica l'articolo 1 del decreto-legge in esame.

L'articolo 1 rinvia al 17 aprile 2015 le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli Italiani residenti all'estero (COMITES), già indette per il 19 dicembre 2014, al fine di garantire la più ampia partecipazione alle votazioni da parte dei cittadini residenti all'estero e di accordare un termine più ampio per esprimere la volontà di partecipare al voto secondo la disciplina recentemente introdotta.

In particolare, il comma 1 dispone il rinvio della data delle votazioni, posticipando ulteriormente le consultazioni programmate entro il 2014, secondo quanto

previsto dal decreto-legge n. 67 del 2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 118 del 2012). Conseguentemente, si rinvia al 18 marzo 2015 il termine per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco elettorale. All'attuazione del disposto del comma 1 si provvede con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente, consentendo altresì che le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2014 possano essere impegnate nell'esercizio finanziario 2015.

Il comma 2 è volto a compensare gli effetti finanziari (pari a 1.103.191 euro per il 2015) del comma 1 sui saldi di finanza pubblica – in particolare proprio della possibilità di impegnare nel 2015 le somme non impegnate nel 2014 –: a tale scopo si provvede con utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente e derivanti dall'attualizzazione di contributi pluriennali, Fondo previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 154 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 189/2008.

Ricorda che i COMITES sono organismi rappresentativi eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali, ovvero nominati dall'autorità diplomatico-consolare nelle circoscrizioni nelle quali vivano meno di tremila cittadini italiani.

I COMITES, istituiti originariamente dalla legge n. 205 del 1985, sono attualmente disciplinati dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395 (regolamento di attuazione). Tra gli elementi di maggiore rilievo della disciplina segnalano l'introduzione del voto per corrispondenza per l'elezione dei Comitati; la legge rinvia alle procedure previste dalla legge n. 459 del 2001, che ha dettato le disposizioni necessarie per la partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero alle elezioni politiche nazionali ed alle consultazioni referendarie.

I Comitati sono composti da 12 membri o da 18 membri, a seconda che vengano eletti, su base quinquennale in circoscri-

zioni consolari con un numero minore o maggiore di centomila connazionali residenti, quali essi risultano dall'elenco aggiornato utilizzato per eleggere i rappresentanti al Parlamento nazionale. Il Comitato, una volta eletto, può successivamente decidere di cooptare 4 o 6 componenti, cittadini stranieri di origine italiana. Elemento di particolare novità è costituito dalla legge n. 286/2003, che definisce per la prima volta i Comitati «organi di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari»; in tal modo, si valorizza il loro ruolo, tanto nei confronti delle collettività di cui sono espressione, tanto dell'Autorità consolare. La legge sottolinea infatti gli stretti rapporti di collaborazione e cooperazione che debbono instaurarsi fra Autorità consolare e Comitati, anche attraverso il «regolare flusso di informazioni».

Con riguardo alle funzioni, i COMITES, anche attraverso studi e ricerche, contribuiscono ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento; particolare cura viene assicurata alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport ed al tempo libero. Sono anche chiamati a cooperare con le autorità consolari nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella Circonscrizione consolare.

A seguito delle elezioni svoltesi il 26 marzo 2004, operano ad oggi 124 COMITES diffusi in 38 Paesi: di questi, 67 si trovano in Europa, 23 in America latina, 4 in America centrale, 16 in Nord America, 7 in Asia e Oceania e 7 in Africa.

Dopo le elezioni per il rinnovo dei COMITES svoltesi nel 2004, lo svolgimento delle nuove elezioni è stato più volte differito. In particolare le consultazioni per il rinnovo dei COMITES che si sarebbero dovute svolgere nel marzo 2009 sono state rinviate, da ultimo, dal decreto-legge n. 67 del 2012, che ha disposto altresì che gli attuali componenti dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero

(CGIE) restino in carica fino all'insediamento dei nuovi organi. Precedenti rinvii, di durata biennale, erano stati via via disposti dal decreto-legge n. 207 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009), e successivamente, dal decreto-legge n. 63 del 2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2010).

Segnala che il decreto-legge n. 67 del 2012 ha altresì introdotto la modalità del voto informatico per questa tipologia di elezioni, rinviando ad un successivo regolamento per l'attuazione della disposizione. Successivamente, il decreto-legge n. 109 del 2014 (convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 2014) nelle more dell'emanazione del regolamento per il voto informatico, ha introdotto modifiche al più volte citato decreto-legge n. 67 del 2012 tali da consentire la tenuta delle elezioni con le modalità per corrispondenza già previste dalla legge n. 286 del 2003. Saranno tuttavia ammessi al voto i soli elettori che abbiano fatto pervenire le domande di iscrizione nell'elenco elettorale presso l'ufficio consolare di riferimento almeno trenta giorni prima della data stabilita per le elezioni. È in capo agli uffici consolari la responsabilità di una tempestiva comunicazione della data delle elezioni alle comunità italiane in loco, sia per mezzo di avvisi affissi nella sede della rappresentanza consolare, sia attraverso la pubblicazione dei medesimi messaggi sui rispettivi siti Internet o con qualsiasi altro mezzo idoneo di comunicazione.

L'articolo 2 del decreto-legge in esame differisce al 31 dicembre 2015 il termine – già scaduto lo scorso 5 novembre 2014 – entro il quale le armi da fuoco ad uso scenico e le armi ad aria compressa o gas compresso per il lancio di capsule sferiche marcatrici, cosiddette *paintball*, avrebbero dovuto essere sottoposte alla verifica del Banco nazionale di prova, come previsto all'articolo 6 del decreto legislativo n. 121 del 2013 (cosiddetto «correttivo armi»).

Tale differimento è motivato dalle difficoltà operative rilevate e dall'esigenza di consentire la prosecuzione dell'attività dei settori interessati. In particolare, la rela-

zione illustrativa e la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione, evidenziano come il differimento della scadenza dell'adempimento per le armi sceniche si renda necessario al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dei titolari delle armerie che cedono armi per uso scenico e dell'industria cinematografica che le utilizza. Analoga finalità è indicata per le armi per il lancio delle cosiddette *paintball* per impedire l'interruzione degli esercizi che svolgono attività che usano tali armi a fini amatoriali e sportivi. Per quanto riguarda queste ultime, il differimento è anche correlato alla mancata adozione del decreto del Ministro dell'interno che dovrà definire le modalità di acquisto, detenzione, trasporto, porto e utilizzo di tali armi.

Ricorda che il decreto legislativo n. 121 del 2013 (cosiddetto «correttivo armi») ha apportato diverse modifiche alla disciplina delle armi contenuta nel decreto legislativo n. 204 del 2010, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2008/51/CE in materia di controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Il recepimento della direttiva, che modificava la precedente direttiva in materia (n. 91/477/CEE, attuata in Italia con il decreto legislativo n. 527 del 1992), ha costituito attuazione della delega prevista nella legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009).

Segnala inoltre che fino al 2010, la legge si limitava a consentire la locazione e il comodato delle armi da guerra e delle armi comuni da sparo se destinate esclusivamente all'uso scenico, e le modalità di utilizzo di tali armi erano definite a livello di prassi amministrativa. Successivamente, il decreto legislativo n. 204 del 2010 ha introdotto alcune specifiche tecniche per le armi sceniche, prevedendo che esse debbano avere occlusa parzialmente la canna, in modo tale da impedire l'espulsione del proiettile, e che il loro impiego debba avvenire costantemente sotto il controllo dell'armaiole che le ha in carico. Il decreto correttivo n. 121 del 2013, da un lato, ha introdotto in legge l'obbligo per le armi sceniche della verifica da parte del

Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (obbligo precedentemente riconosciuto in via applicativa) e dall'altro ha prorogato il termine di tale verifica al 5 novembre 2014. Relativamente alle armi tipo *paintball*, ricordo che esse sono state riconosciute nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 121 del 2013, in considerazione della nascita di numerose associazioni che promuovono questa pratica ludico-sportiva. Tale provvedimento ha definito queste armi quali strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, non contenenti sostanze pericolose (infiammabili, tossiche o comunque nocive), che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule e di calibro compreso tra 12,7 e 17,27 mm. Pur non essendo considerate armi comuni da sparo, esse devono ugualmente essere controllate dal Banco nazionale di prova che verifica la conformità dei prototipi. Inoltre, il decreto pone un vincolo all'utilizzo di dette armi: quelle che erogano energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per l'attività agonistica, consentendo per l'utilizzo ludico-amatoriale solamente le armi di energia inferiore.

L'articolo 3, infine, dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Revisione della parte seconda della Costituzione.

Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, sottolinea che – come è noto a tutti – il

disegno di legge del Governo di riforma costituzionale, presentato al Senato l'8 aprile 2014, reca disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. Nella seduta dell'8 agosto 2014 il Senato ha approvato in prima lettura il provvedimento, apportando diverse modifiche al testo del Governo.

Ricorda quindi che il testo, originariamente composto da 35 articoli, contiene – nel testo all'esame della Camera – 40 articoli, ripartiti in sei Capi, di cui 37 articoli recanti novelle alle disposizioni della Costituzione e gli ultimi 3 articoli (artt. 38, 39 e 40), che prevedono, rispettivamente, norme transitorie (articolo 38), disposizioni finali (articolo 39), e norme sull'entrata in vigore (articolo 40).

Non si soffermerà in questa sede su una descrizione puntuale dell'articolato, che è in gran parte noto ai colleghi e per il quale rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Studi della Camera (dossier n. 216 Schede di lettura e n. 216/1 Sintesi del contenuto).

Intende invece richiamare gli aspetti di più diretto interesse per la XIV Commissione.

Innanzitutto, ricorda che il progetto di riforma sancisce la fine del bicameralismo paritario, delineando un diverso assetto costituzionale caratterizzato da un bicameralismo differenziato, in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica, ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti.

Ciò determina modifiche significative sul rapporto esistente tra Parlamento italiano e Unione europea, e sui rispettivi ordinamenti.

In particolare, il nuovo testo dell'articolo 55 della Costituzione – sul quale si soffermerà più avanti per il rilievo che assume – attribuisce espressamente al Senato l'esercizio di funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.

Inoltre, il nuovo quinto comma dell'articolo 55 inserisce, tra le specifiche funzioni attribuite al Senato, la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e la valutazione del relativo impatto.

Ricorda che per quanto riguarda le norme dei Trattati che stabiliscono direttamente funzioni e poteri dei Parlamenti, gli articoli 5 e 12 del Trattato sull'Unione Europea (TUE), « i Parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione » attraverso l'esercizio di poteri di informazione, di valutazione, di cooperazione interparlamentare e, soprattutto, di partecipazione alle procedure di revisione dei Trattati. In base all'articolo 48, paragrafo 7, TUE, inoltre, è sufficiente l'opposizione di uno solo dei Parlamenti nazionali, espressa entro il termine di sei mesi, per bloccare la decisione del Consiglio europeo di passare, in una data materia, dalla regola dell'unanimità alla maggioranza qualificata (cosiddette, norme « passerella », le quali costituiscono la più semplificata delle procedure di revisione). In tal caso si attribuisce quindi un potere di veto alle assemblee legislative nazionali, che possono efficacemente contrastare il consenso espresso dai rispettivi governi.

Le predette funzioni – di cui sono titolari, in base agli atti richiamati, i « Parlamenti nazionali o ciascuna Camera di uno di questi Parlamenti » – spettano dunque al Senato, così come alla Camera, per forza diretta dei Trattati.

In merito alle disposizioni modificative che incidono sulla partecipazione al procedimento legislativo, osserva che il progetto di riforma costituzionale investe direttamente gli aspetti procedurali connessi alla partecipazione dell'Italia all'attuazione della normativa europea.

Il primo comma del nuovo articolo 70 della Costituzione prevede un procedimento bicamerale paritario – cioè un procedimento attraverso il quale le due Camere esercitano collettivamente e con gli stessi poteri la funzione legislativa – per determinate tipologie di leggi, tra cui

le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'UE (nuovo articolo 80 della Costituzione).

Il comma quarto introduce un effetto rafforzato delle « proposte » di modificazione formulate dal Senato, per alcune categorie di leggi per le quali la Camera, se non intende conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato, deve pronunciarsi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Tra le materie su cui è richiesta la maggioranza assoluta nella votazione finale della Camera dei deputati, nel caso in cui essa intenda discostarsi dalle proposte del Senato il nuovo testo dell'articolo 70 inserisce la legge che stabilisce le forme e i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Tale formulazione sembra pertanto riferirsi tanto alla disciplina generale del recepimento della normativa comunitaria – attualmente recata dalla legge 234 del 2012 – quanto alla legge di delegazione europea e alla legge europea.

Rientra inoltre in questo ambito la legge dello Stato che disciplina la partecipazione delle regioni alla formazione del diritto europeo, all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, definendo il potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza (nuovo articolo 117, comma quinto).

In tema di procedure non legislative, il sesto comma attribuisce al Senato la facoltà, secondo le norme che saranno previste dal suo regolamento, di « svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati ».

Rientrerebbe in questa formulazione la facoltà, per il Senato, di esprimere osservazioni sugli atti del Governo all'esame della Camera, così come sugli atti dell'Unione europea. Inoltre, la formulazione sembra indicare che l'attività conoscitiva possa esplicarsi indipendentemente dall'attività della Camera per quanto concerne lo svolgimento di indagini conoscitive, mentre

la formulazione di osservazioni su atti e documenti riguarderebbe quelli all'esame della Camera dei deputati.

Infine, le disposizioni di revisione del titolo V della Costituzione contenute nel progetto di riforma costituzionale introducono novità significative in merito al rapporto intercorrente tra le regioni e l'Unione europea. Oltre a sostituire i vari riferimenti all'ordinamento « comunitario » con i riferimenti all'ordinamento « dell'Unione europea », al fine di adeguare la denominazione al nuovo assetto istituzionale europeo (articolo 117, primo e quinto comma), il disegno di legge in esame riscrive ampiamente l'articolo 117 della Costituzione, in tema di riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e regioni.

Il catalogo delle materie è ampiamente modificato ed è soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale.

Tale modifica incide direttamente sulla materia dei rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni che – in base all'attuale assetto delle competenze – rientra tra le materie di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma.

La competenza concorrente in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni viene meno *tout court*. Soccorre in tal caso l'articolo 117, nono comma, Costituzione – non modificato dal disegno di legge in esame – secondo il quale nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. Richiamo proposito la sentenza della Corte costituzionale n. 378 del 2007, che, in base al principio della unitarietà della rappresentazione della posizione italiana nei confronti dell'Unione europea, ha negato che una provincia autonoma potesse ascrivere direttamente alla propria competenza il potere di mantenere « rapporti » con l'Unione europea, prescindendo dalle leggi dello Stato.

Come anticipato, la questione di fondo di maggiore rilievo per la XIV Commissione attiene alla distribuzione delle funzioni di raccordo con l'UE tra le due Camere.

Il nuovo testo dell'articolo 55 della Costituzione, quale prospettato dal provvedimento in esame, presenta infatti forti elementi di ambiguità che potrebbero configurarne l'incoerenza con il nuovo assetto costituzionale e con l'esigenza di un'efficace partecipazione del Parlamento alla formazione della normativa e delle politiche europee.

In base al nuovo testo dell'articolo « La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo ».

Il Senato della Repubblica, invece, oltre a partecipare, « nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa » esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto ».

Va sottolineato che il testo del ddl approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato, stabiliva addirittura che il Senato esercitasse « la funzione di raccordo con l'UE », indicando in modo chiaro la volontà di concentrare in capo a tale Camera l'intervento in materia europea.

La formulazione dell'articolo 55 della Costituzione approvata poi dall'Assemblea del Senato, che ha sopra richiamato, costituisce dunque un progresso ma insoddisfacente.

Infatti, si riconosce, da un lato, alla sola Camera l'esercizio di funzioni di indirizzo e controllo di portata generale nei confronti del Governo; funzioni che dovrebbero dunque poter essere esercitate pienamente anche in materia europea.

Dall'altro lato, l'attribuzione espressa al Senato delle « funzioni di raccordo » tra l'Unione europea, lo Stato e gli enti ter-

ritoriali e del potere di partecipare alla formazione e attuazione di normativa e politiche europee potrebbe indurre a considerare, di fatto se non di diritto, che l'intervento del Parlamento in materia europea sia affidato prevalentemente al Senato.

Si tratterebbe di una lettura sicuramente incompatibile con il nuovo assetto prospettato dal disegno di legge, sia in termini squisitamente giuridici sia sul piano politico.

Con riguardo ai profili giuridici, va sottolineato che l'assetto prefigurato dal ddl, per effetto dell'attribuzione alla sola Camera dei deputati della titolarità del rapporto di fiducia con il Governo, e la configurazione del Senato quale camera che « rappresenta le istituzioni territoriali », dovrebbe produrre quale diretta conseguenza un'articolazione delle funzioni in materia europea tra le due Camere fondata su due principi:

la funzione di indirizzo e controllo sull'azione del Governo, anche nella fase di formazione della normativa e delle politiche dell'UE dovrebbe spettare, quale regola generale, alla Camera. Si potrebbe al più riconoscere un potere di indirizzo, anche rafforzato, al Senato nei soli settori di competenza legislativa regionale;

il dialogo politico, il controllo di sussidiarietà e le altre prerogative di intervento dei parlamenti nazionali che trovano la loro fonte nei Trattati e non presuppongono quindi il rapporto fiduciario con il Governo potrebbero essere esercitate da entrambe le Camere.

Merita a questo riguardo richiamare l'assetto consolidato in gran parte degli altri sistemi bicamerali dell'Unione europea, in cui la Camera alta non è legata da un vincolo fiduciario al Governo. In particolare, negli ordinamenti francese, tedesco e britannico, pur caratterizzati da profonde differenze, le Camere alte, rispettivamente il Senato, il *Bundesrat* e la Camera dei Lords, hanno in linea generale gli stessi diritti di ricevere informazioni e documenti dal Governo ricono-

sciuti alle Camere basse e possono anche rivolgere risoluzioni o altri atti di indirizzo al Governo, secondo le modalità stabilite dalla legge e dai rispettivi regolamenti.

Molto significativa è l'esperienza tedesca: il *Bundesrat*, come ricordato nel dossier predisposto dagli uffici, oltre ad esercitare il controllo di sussidiarietà come previsto dai Trattati, può adottare un parere vincolante per il Governo federale, in relazione solo nelle materia di competenza dei *Länder* e se è approvato con la maggioranza qualificata dei due terzi. In altre parole, le funzioni in materia europea del *Bundesrat* sono modulate in ragione della composizione e del ruolo costituzionale di questa Camera, in cui sono rappresentanti i governi dei *Länder*.

L'esperienza dimostra peraltro come l'assenza di vincolo fiduciario induca, di fatto, le Camere alte a concentrarsi sul dialogo politico e sul controllo di sussidiarietà, pur indirizzando le proprie pronunce anche al Governo nazionale. È sufficiente a questo riguardo leggere i dati contenuti nella relazione della Commissione europea sui rapporti con i parlamenti nazionali nel 2013: con l'eccezione della Francia, risulta evidente che le Camere alte sono molto più attive di quelle basse nella trasmissione alla Commissione di pareri e contributi.

Ciò risponde appunto all'esigenza per le camere alte, in assenza di un vincolo fiduciario, di concentrarsi sui poteri di raccordo diretto con le Istituzioni europee.

Sul piano più squisitamente politico, va sottolineato che il testo dell'articolo 55 potrebbe indurre, di fatto, le due Camere ad una più o meno tacita ripartizione di compiti, risorse e strutture, in cui solo il Senato «sollevato» in buona misura dal carico attuale connesso alla funzione legislativa, esercita concretamente le prerogative in materia europea.

Sarebbe singolare, a suo avviso, che una Camera non eletta direttamente e Repubblica rappresentativa delle istituzioni territoriali concorresse primaria-

mente a stabilire la posizione nazionale, dell'intera nazione, nei negoziati europei.

Il nuovo testo dell'articolo 55 dovrebbe, quindi, essere riformulato separando chiaramente l'enunciazione delle competenze e del ruolo generale delle due Camere, dalle disposizioni relative alle funzioni di raccordo con l'UE.

Queste ultime dovrebbero chiaramente stabilire che:

la Camera esercita le sue funzioni di indirizzo e controllo in materia europea;

il Senato concorre ad esercitare tali funzioni relativamente alle materia di competenza regionale;

Camera e Senato contribuiscono, entrambe alle funzioni di raccordo tra Stato, regioni ed Unione europea.

Si riserva in conclusione di formulare una proposta puntuale di modifica dell'articolo 55 nella proposta di parere che sottoporrà alla Commissione.

Tea ALBINI (PD) concorda con le osservazioni svolte dal presidente, ritenendo che – sui punti richiamati – il testo del provvedimento appaia contraddittorio e presenti profili di illegittimità. Condivide quindi l'opportunità di formulare nel parere dei rilievi con riferimento ai contenuti dell'articolo 55, che investono le competenze della XIV Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 2 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 16.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

COM(2014)180 final.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 9 luglio 2014.

Michele BORDO, *presidente*, intervenendo in sostituzione della relattrice, onorevole Berlinghieri, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*), che la relattrice aveva già provveduto a trasmettere ai colleghi domenica pomeriggio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 16.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 16.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo.

Atto n. 117.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, ricorda che il parere delle Commissioni parlamentari sul provvedimento in titolo è previsto dalla legge di delegazione europea

2013 (n. 96 del 2013 – Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea), che ha inserito la direttiva 2011/99/UE nell'allegato B.

Per l'esercizio della delega la legge di delegazione europea 2013 non indica specifici principi e criteri direttivi, pertanto occorre fare riferimento ai principi e criteri generali fissati all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

Per quanto concerne il termine per l'introduzione nell'ordinamento nazionale della disciplina europea, segnala che l'articolo 21 della direttiva 2011/99/UE prevede il recepimento entro l'11 gennaio 2015.

Ricorda che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea è di due mesi antecedente a quello per il recepimento indicato nelle direttive. Nel caso di specie, dunque, il decreto legislativo doveva essere emanato entro l'11 novembre 2014. Tuttavia, considerato che il termine per l'espressione del parere parlamentare è fissato al 14 dicembre 2014 e successivo alla scadenza dei termini di delega, questi ultimi sono prorogati di tre mesi, come disposto dall'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012 per l'attuazione del diritto dell'Unione europea.

Per questa ragione, il Governo ha tempo fino all'11 febbraio 2015 per attuare la delega.

Prima di procedere all'esame dello schema di decreto legislativo, intende fornire alcuni elementi conoscitivi relativi al contenuto della direttiva 2011/99/UE.

La direttiva si fonda sul principio del mutuo riconoscimento ed è volta a disciplinare l'ordine di protezione europeo con l'obiettivo di garantire che le misure adottate a protezione di un soggetto da atti di rilevanza penale, che possano lederne o metterne in pericolo la vita, l'integrità fisica o psichica, la dignità, la libertà personale o l'integrità sessuale, siano mantenute anche qualora tale persona si trasferisca in un altro Stato membro (articolo 1).

In particolare, l'ordine di protezione europeo può essere emesso qualora la persona che beneficia della protezione decida di risiedere o di soggiornare in un altro Stato membro (articolo 6). La direttiva (articolo 5) specifica che un ordine di protezione europeo può essere emesso solo se nello Stato di emissione è stata precedentemente adottata una misura di protezione che impone alla persona che determina il pericolo uno o più dei seguenti divieti o restrizioni: divieto di frequentare determinate località, determinati luoghi o zone definite in cui la persona protetta risiede o che frequenta; divieto o regolamentazione dei contatti con la persona protetta; e, divieto o regolamentazione dell'avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito. Prima che l'ordine sia emesso, la persona che può causare il pericolo ha diritto di essere ascoltata e di contestare la misura di protezione solo nel caso in cui essa non abbia potuto esercitare questi diritti nel procedimento che ha portato all'adozione della misura di protezione (articolo 6). L'ordine di protezione europeo, emesso conformemente al modello allegato alla direttiva, deve contenere, in particolare (articolo 7): l'identità e la cittadinanza della persona protetta; la data a decorrere dalla quale la persona protetta intende risiedere o soggiornare nello Stato di esecuzione; i riferimenti dell'atto giuridico contenente la misura di protezione; una sintesi dei fatti e delle circostanze che hanno portato all'adozione della misura di protezione nello Stato di emissione; i divieti e le restrizioni imposti dalla misura di protezione alla persona che determina il pericolo, il loro periodo di applicazione e l'indicazione dell'eventuale sanzione in caso di violazione; la concessione o meno di assistenza legale gratuita, qualora tale informazione sia nota all'autorità competente dello Stato di emissione senza dover effettuare ulteriori indagini; se del caso, l'indicazione esplicita che una sentenza ai sensi della decisione quadro 2008/947/GAI (sul reciproco riconoscimento delle sentenze) o una decisione sulle misure cautelari ai sensi della decisione quadro 2009/

829/GAI (sul reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare) è già stata trasmessa a un altro Stato membro.

La trasmissione dell'ordine può essere effettuata con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in modo che l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione ne possa accertare l'autenticità (articolo 8). Quest'ultima autorità, quando riceve un ordine di protezione europeo, deve « senza indugio » riconoscerlo e adottare le misure che sarebbero previste dalla legislazione nazionale in un caso analogo per garantire la protezione della persona protetta, a meno che decida di invocare uno dei motivi di non riconoscimento dell'ordine (articoli 9 e 10).

In particolare la direttiva prevede che in alcune circostanze l'autorità competente dello Stato di esecuzione abbia facoltà di rifiutare di riconoscere un ordine di protezione europeo: se l'ordine di protezione europeo è incompleto; se l'ordine si fonda su un atto che non costituisce reato secondo la legislazione dello Stato di esecuzione; se l'ordine si fonda sull'esecuzione di una sanzione o una misura coperta da amnistia; se la persona che determina il pericolo è coperta da immunità nello Stato di esecuzione; se l'ordine si fonda su un'azione penale prescritta ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; se vi è un contrasto con il principio del *ne bis in idem*; se la persona che determina il pericolo non è penalmente responsabile per motivi di età; se l'ordine si fonda su una condotta commessa, anche solo per una parte importante o essenziale, all'interno dello Stato di esecuzione.

Il riferimento alla celerità con cui deve avvenire il riconoscimento dell'ordine di protezione è ribadito dalla direttiva laddove (articolo 15) afferma che il riconoscimento deve avvenire con la stessa priorità applicabile a livello nazionale in un caso analogo, tenendo conto di eventuali circostanze specifiche del caso, inclusi la sua urgenza, la data prevista di arrivo della persona protetta nel territorio dello

Stato membro di esecuzione e, ove possibile, il livello di rischio per la persona protetta.

La direttiva prevede, inoltre, che la misura adottata dall'autorità competente dello Stato di esecuzione deve corrispondere quanto più possibile alla misura di protezione adottata dallo Stato di emissione dell'ordine di protezione europeo (articolo 9, paragrafo. 2). Laddove, invece, tali misure non siano disponibili, l'autorità competente dello Stato di esecuzione deve riferire all'autorità competente dello Stato di emissione su qualsiasi violazione della misura di protezione indicata nell'ordine di protezione europeo di cui sia al corrente (articolo 11).

La direttiva contiene, inoltre, delle disposizioni relative alle competenze rispettive dello Stato membro di emissione e dello Stato membro di esecuzione dell'ordine di protezione europeo (articoli 11 e 13), nonché l'indicazione dei motivi in presenza dei quali lo Stato di esecuzione ha facoltà di interrompere le misure adottate a seguito del riconoscimento dell'ordine.

In caso di interruzione della protezione, lo Stato membro di esecuzione deve informare immediatamente di tale decisione l'autorità competente dello Stato membro di emissione e, ove possibile, la persona protetta; al contrario, esso ha la facoltà, ma non l'obbligo, di invitare l'autorità competente dello Stato membro di emissione a fornire informazioni sulla necessità di proseguire la protezione, nel caso in cui si intenda sospenderla (articoli 14).

Prima di analizzare le singole disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo, ricorda che il provvedimento si compone di 16 articoli suddivisi in 5 capi.

Il Capo I (articoli da 1 a 3) contiene le disposizioni generali; enuncia dunque le finalità del provvedimento (articolo 1), definisce i concetti chiave dell'attuazione della direttiva (articolo 2) e delinea il quadro delle competenze istituzionali (articolo 3). Il Capo II (articoli da 4 a 6) disciplina il procedimento per l'emissione di un ordine di protezione europeo da parte dell'autorità giudiziaria italiana. Il Capo III (articoli da 7 a 10) disciplina

invece il procedimento per riconoscere in Italia un ordine di protezione europeo emesso dall'autorità di un altro Stato membro. Il Capo IV (articoli da 11 a 12) disciplina la validità e l'efficacia dell'ordine di protezione europeo e soprattutto chiarisce il riparto di competenze tra Stato di emissione e Stato di riconoscimento della misura, in relazione alla violazione dell'ordine di protezione europeo. Infine, il Capo V (articoli da 13 a 16) disciplina la trasmissione delle informazioni relative all'attuazione della direttiva alla Commissione europea (articolo 13); salvaguarda eventuali accordi diversi con Stati membri UE, rispondenti comunque agli obiettivi della direttiva, ovvero alla semplificazione delle modalità di riconoscimento reciproco delle misure di protezione (articolo 14); e, contiene la clausola di invarianza finanziaria (articolo 16).

In particolare, per quanto riguarda le definizioni, il provvedimento individua la « misura di protezione » nella decisione con la quale vengono imposte restrizioni finalizzate alla tutela di una persona che va protetta contro atti che potrebbero avere una rilevanza penale. Tale misura può essere adottata « in materia penale da un organo giurisdizionale o da altra diversa autorità competente, che si caratterizzi per autonomia, imparzialità e indipendenza ». Le autorità giudiziarie vengono designate come competenti per emettere o riconoscere gli ordini di protezione europei mentre il Ministero della giustizia è l'autorità centrale chiamata a fare da tramite per l'inoltro e la ricezione delle misure di protezione.

L'articolo 3 dello schema consente alle autorità giudiziarie di avere rapporti diretti con le autorità competenti di altri Stati membri, ma richiede che di ogni comunicazione intercorsa sia data comunicazione tempestiva comunicazione al Ministero della giustizia.

In particolare, l'articolo 4 modifica il codice di procedura penale, intervenendo sull'articolo 282-*quater*, che disciplina l'obbligo per l'autorità giudiziaria di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza, ai servizi sociali e alla persona

offesa l'adozione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare (articolo 282-*bis*) e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 282-*ter*). Lo schema di decreto aggiunge che nella stessa comunicazione la persona offesa deve altresì essere informata della possibilità di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo.

L'articolo 5 stabilisce quindi che su richiesta della persona offesa (o del suo legale rappresentante), l'ordine di protezione europeo può essere emesso dallo stesso giudice che ha adottato la misura cautelare. Il presupposto è che la persona da proteggere dichiara di voler risiedere o soggiornare in diverso Stato UE; essa dovrà infatti indicare nella richiesta – a pena d'inammissibilità – il luogo nel quale intende trasferirsi, nonché la durata e le ragioni dello spostamento.

Sul punto osserva che la direttiva non richiede di motivare le ragioni del trasferimento in altro Paese, ma solo di indicare la durata del periodo o dei periodi in cui la persona protetta intende soggiornare nello Stato di esecuzione, nonché il grado di necessità della protezione.

Il giudice emette dunque un'ordinanza – in conformità al modello allegato allo schema di decreto legislativo – contenente le informazioni prescritte dalla direttiva, tra le quali si ricordano in particolare, l'eventuale ammissione al gratuito patrocinio, nonché la possibilità di indicare nell'ordine di protezione l'eventuale utilizzo di un dispositivo tecnologico di controllo. Ricordo, infatti, che ai sensi del decreto-legge n. 93 del 2013 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), quando si procede per i reati di maltrattamenti in famiglia o di sfruttamento sessuale di minorenni o di violenza sessuale o di atti persecutori commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare può essere disposta anche con le

modalità di controllo previste all'articolo 275-*bis* c.p.p. (cosiddetto, braccialetto elettronico).

Se il giudice non accoglie la richiesta di ordine di protezione europeo, la persona protetta può impugnare l'ordinanza di rigetto o inammissibilità in Cassazione, secondo il procedimento previsto per il ricorso in Cassazione avverso il mandato di arresto europeo nella legge n. 69 del 2005.

L'articolo 6 prevede quindi che l'ordine di protezione europeo sia trasmesso al Ministero della giustizia affinché lo inoltri all'autorità competente dello Stato nel quale dovrà essere eseguito. Il Ministero comunicherà all'autorità giudiziaria nazionale gli esiti della trasmissione affinché sia possibile – in caso di rifiuto del riconoscimento della misura – comunicarlo alla persona da proteggere.

L'articolo 7 affida la competenza per il riconoscimento alla Corte d'appello nel cui distretto risiede (o ha dichiarato di voler risiedere) la persona protetta. L'attribuzione della competenza alla Corte d'appello è stata già sperimentata nella procedura relativa al mandato d'arresto europeo e nel reciproco riconoscimento delle sentenze penali (legge n. 161 del 2010). Sarà il Ministero della giustizia a trasmettere l'ordine di protezione europeo al Presidente della Corte d'appello che deciderà senza formalità (e senza sentire i soggetti interessati, né la persona da proteggere né quella che determina il pericolo) entro 10 giorni. Se la Corte riterrà le informazioni incomplete potrà, tramite il Ministero, chiedere delle integrazioni (articolo 8).

L'articolo 9 elenca le ragioni che giustificano un mancato riconoscimento della misura. Rispetto ai presupposti indicati dall'articolo 10 della direttiva, il Governo aggiunge che può essere respinto un ordine di protezione europeo che richieda misure di protezione diverse dall'allontanamento dalla casa familiare (articolo 282-*bis*) e dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 282-*ter*). Contro la decisione della Corte d'appello può essere proposto ricorso per Cassazione, con le stesse modalità introdotte per la procedura attiva.

Se l'ordine di protezione europeo viene riconosciuto, il Ministero della giustizia ne dà comunicazione all'autorità estera competente, ma soprattutto alla persona protetta e alla persona che determina il pericolo nonché alla polizia giudiziaria e ai servizi sociali del luogo ove la persona protetta ha dichiarato di volersi stabilire.

In caso di violazione della misura l'autorità nazionale può applicare temporaneamente una misura più grave, poi interviene lo Stato di emissione. Si riconosce quindi all'autorità giudiziaria nazionale il potere di applicare una misura cautelare, dall'efficacia temporanea, garantendo così all'autorità dello Stato che ha emesso l'ordine di protezione 30 giorni di tempo per decidere se e in che misura modificare la misura e reagire alla violazione dell'ordine.

In base all'articolo 11 spetta all'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine di protezione decidere circa la sua proroga, l'eventuale riesame, l'annullamento o la sostituzione della misura, nonché eventualmente applicare più gravi misure cautelari. La relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo sottolinea che « l'autorità competente dello Stato di emissione ha la potestà esclusiva di valutare i presupposti per la modifica del contenuto della misura di protezione e per l'eventuale applicazione di una misura maggiormente afflittiva, a seguito della quale soccorreranno – eventualmente – i meccanismi processuali dettati da altre fonti relative al reciproco riconoscimento di provvedimenti adottati in materia penale ».

Al riguardo fa osservare che la decisione quadro 2009/829/GAI (Decisione quadro sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare) – rilevante in questa materia – non è stata ancora recepita dal nostro Paese e che il recepimento è stato sollecitato dalla Commissione europea come evidenziato nella Relazione COM(2014)57 def del 5 febbraio scorso.

Le modifiche all'ordine di protezione decise dall'autorità di emissione dovranno

essere recepite dalla Corte d'appello (articolo 12), con lo stesso procedimento previsto per il riconoscimento della misura, ivi compreso l'eventuale ricorso in Cassazione.

L'articolo 13 disciplina la trasmissione delle informazioni relative all'attuazione della direttiva alla Commissione europea. In particolare, ogni anno, entro il 31 dicembre, il Ministero della giustizia dovrà inviare un rapporto circa il numero degli ordini di protezione emessi e riconosciuti. L'articolo 14 salvaguarda eventuali accordi diversi con Stati membri UE, rispondenti comunque agli obiettivi della direttiva, ovvero alla semplificazione delle modalità di riconoscimento reciproco delle misure di protezione.

L'articolo 15 detta disposizioni sulla tutela dei dati personali, richiamando il necessario rispetto del Codice della *privacy* (decreto legislativo n. 196 del 2003) per la parte riguardante la tutela dei dati in ambito giudiziario (articoli da 46 a 52) e stabilendo che i dati trattati a norma del provvedimento sul reciproco riconoscimento dell'ordine di protezione devono essere utilizzati esclusivamente per tali finalità. Segnala che il considerando n. 36 della direttiva 2011/99 richiede che i dati personali trattati nel contesto dell'attuazione della direttiva medesima debbano essere protetti conformemente, fra l'altro, alla Decisione-quadro 2008/977/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008, concernente la protezione dei dati personali nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Fa notare che tale decisione quadro non è stata attuata dall'Italia, come peraltro stigmatizzato nel parere reso sullo schema lo scorso 30 ottobre dal Garante per la protezione dei dati personali.

Infine, l'articolo 16 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

ALLEGATO

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti
biologici (COM(2014)180 final).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio sui controlli ufficiali e che abroga il regolamento CE/834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007 (COM(2014)180 finale);

considerata la relazione del Governo trasmessa al Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, predisposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo cui le disposizioni recate dal progetto normativo appaiono complessivamente conformi all'interesse nazionale;

tenuto conto che la proposta in esame costituisce – unitamente alla Comunicazione della Commissione europea recante il « Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea » – parte di un più ampio pacchetto ed è complementare alla proposta di un nuovo regolamento sui controlli ufficiali, attraverso il quale si vuole assicurare un approccio integrato in tutti i settori della catena alimentare, garantendo livelli adeguati di sicurezza e tuttavia semplificando il quadro legislativo globale;

considerato che:

la base giuridica della proposta è costituita correttamente dall'articolo 42, primo comma e dall'articolo 43, paragrafo

2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevedono che le regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati e delle disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca, stabilito dalle suddette istituzioni con procedura ordinaria;

la motivazione della proposta sotto il profilo della sussidiarietà appare complessivamente adeguata, in quanto la creazione di un regime per l'agricoltura biologica a livello dell'UE appare più efficiente rispetto alla coesistenza di 28 regimi nazionali. In particolare, la proposta consentirebbe un'ulteriore armonizzazione della disciplina della materia, riducendo la possibilità per gli Stati membri di autorizzare eccezioni alle norme, che si traducono spesso in forme di concorrenza sleale tra i diversi operatori, con conseguenze negative sulla fiducia dei consumatori, sulla complessità della legislazione, nonché a livello di scambi. La disciplina prospettata dalla proposta risulta inoltre maggiormente idonea, rispetto alle normative nazionali, a consentire una politica commerciale più forte e coerente nei confronti dei partner commerciali a livello mondiale;

la proposta risulta conforme, altresì, al principio di proporzionalità, prevedendo in taluni casi nuovi obblighi per i destinatari che appaiono congrui, in linea

generale, rispetto agli obiettivi che si intendono perseguire;

numerose disposizioni della proposta prevedono il conferimento alla Commissione europea del potere di emanare atti delegati e di esecuzione, anche in merito a questioni di particolare delicatezza e rilevanza economica;

la disciplina contenuta nella proposta presenta un forte rilievo per l'Italia che rientra tra i primi dieci Paesi mondiali e si colloca al primo posto nell'Ue per numero di produttori, con oltre 40.000 aziende impegnate in via esclusiva nel biologico, e al secondo posto per superficie coltivata, con quasi 1,2 milioni di ettari;

la richiamata relazione del Governo giudica le disposizioni della proposta complessivamente conformi all'interesse nazionale, essendo volte a superare carenze riscontrate nella normativa vigente, e sottolinea come taluni punti della proposta stessa rispondano a specifiche richieste formulate da tempo dall'Italia, con particolare riferimento alla modifica del regime di importazione, alla individuazione di una soglia per definire la presenza occasionale di prodotti non autorizzati in agricoltura biologica e alla certificazione di gruppo per le piccole aziende. La medesima relazione prevede che la proposta non comporti nuovi oneri finanziari o amministrativi per l'Italia;

sottolineata l'esigenza che il Governo tenga costantemente informato il Parlamento sugli sviluppi del negoziato sulla proposta in esame presso le istituzioni europee;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso unitamente al documento finale che sarà approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sottolineare l'esigenza che le disposizioni della proposta che conferiscono poteri delegati o esecutivi alla Commissione europea non demandino ad atti secondari la disciplina di elementi essenziali della materia che dovrebbero invece essere regolati appropriatamente nella legislazione;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sottolineare l'esigenza che, nel corso del negoziato, sia garantita la piena coerenza e complementarità tra le disposizioni della proposta in esame e quelle di cui alla richiamata proposta di regolamento sui controlli, anch'essa ancora all'esame delle Istituzioni dell'UE.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007	39
--	----

*Martedì 2 dicembre 2014. — Presidenza
del presidente Giacomo STUCCHI.*

La seduta comincia alle 16.30.

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3,
della legge n. 124 del 2007.**

Il Comitato procede all'audizione del dottor Roberto SCARPINATO, procuratore generale della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), ESPOSITO (NCD) e MARTON (M5S) e la deputata VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 17.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	40
Audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, on. Dario Franceschini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	40
Audizione del senatore Sergio Flamigni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	40

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 2 dicembre 2014. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 13.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, on. Dario Franceschini.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, onorevole Dario Franceschini.

Dario FRANCESCHINI, *Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia il Ministro Franceschini e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta sospesa alle 13.20 riprende alle 13.40.

Audizione del senatore Sergio Flamigni.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce le tematiche oggetto dell'audizione ed invita il senatore Flamigni a svolgere la sua relazione.

Sergio FLAMIGNI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione con l'assistenza della dottoressa Ilaria MORONI,

Direttrice del centro documentazione archivio Flamigni.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti Giuseppe FIORONI, *presidente*, i deputati Rocco PALESE (FI-PdL), Gaetano PIEPOLI (PI), Gero GRASSI (PD) e Marco CARRA (PD) e il senatore Paolo CORSINI (PD), ai quali risponde a più riprese il senatore Sergio FLAMIGNI.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia il senatore Flamigni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)

AUDIZIONI:

- Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, nell'ambito dell'esame in sede referente del testo C. 2039 Governo e abb., recante « Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo » (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 3

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

- Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C. 148 cost. Causi, C. 177 cost. Picicchio, C. 178 cost. Picicchio, C. 179 cost. Picicchio, C. 180 cost. Picicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 247 cost. Scotto, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 355 cost. Lenzi, C. 379 cost. Bressa, C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2441 cost. Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati e C. 2499 cost. Francesco Sanna (*Seguito dell'esame e rinvio*) 5

SEDE REFERENTE:

- DL 168/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica. C. 2727 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 13
- ALLEGATO (*Emendamenti*) 21

- Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C. 148 cost. Causi, C. 177 cost. Picicchio, C. 178 cost. Picicchio, C. 179 cost. Picicchio, C. 180 cost. Picicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 247 cost. Scotto, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 355 cost. Lenzi, C. 379 cost. Bressa, C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758

cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2441 cost. Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati e C. 2499 cost. Francesco Sanna (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	23
D.L. 165/2014 recante: Disposizioni urgenti di correzione a recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure finanziarie relative ad enti territoriali. C. 2715 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	23
XIV Politiche dell'Unione europea	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	24
SEDE CONSULTIVA:	
DL 168/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	25
Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	27
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. COM(2014)180 final. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) ...	32
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	37
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo. Atto n. 117 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	32
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007	39
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	40
Audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, on. Dario Franceschini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	40
Audizione del senatore Sergio Flamigni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	40

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,00



17SMC0003520